

## proposta di legge n. 358

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 30 dicembre 2009*

—————

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO

—————

Signori Consiglieri,

il demanio marittimo afferisce alla competenza di enti diversi a seguito del conferimento alla Regione delle funzioni amministrative statali in materia.

E' quindi necessario affrontare le problematiche inerenti il demanio marittimo in modo concertato e condiviso allo scopo di determinare univocità nell'applicazione delle norme e nella attuazione dei procedimenti amministrativi, salvaguardando le prerogative e le competenze dei singoli enti e contemperando le richieste di sviluppo delle imprese balneari con le esigenze di tutela del demanio marittimo, garantite dalle normative di pianificazione e programmazione vigenti.

A fronte dello stato di incertezza in cui versa il settore del demanio marittimo si resta in attesa di un auspicabile e da più parti richiesto intervento legislativo statale di riordino della materia, tenuto conto sia dei nuovi orientamenti comunitari espressi con la direttiva 2006/123/CE, in ossequio al principio di libera concorrenza, che dell'attuazione della disciplina sul federalismo fiscale ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Nelle more del suddetto intervento occorre assicurare un quadro normativo certo ai Comuni costieri, ai quali sono state affidate le competenze in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni, nonché ristabilire un clima di fiducia e serenità tra gli operatori balneari preoccupati della situazione di incertezza che si è creata nel settore. Non può non rilevarsi, infatti, che da un lato il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 così come modificata dalla legge 16 marzo 2001, n. 88, prevede che le concessioni demaniali hanno la durata di sei anni, con rinnovi automatici per altri sei anni e così successiva-

mente ad ogni scadenza; dall'altro sono intervenuti i principi comunitari sulla libera concorrenza ed in particolare la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Fino ad oggi gli operatori del settore, nel programmare la propria attività economica e nel realizzare gli investimenti sull'area demaniale in concessione, hanno fatto riferimento al rinnovo automatico del rapporto concessorio previsto per legge.

Non si può non tenere conto, inoltre, della peculiarità della piccola impresa balneare italiana e marchigiana, che non ha eguali in Europa, dei capitali da essa investiti per qualificare l'azienda e quindi valorizzare l'offerta balneare, delle garanzie che i concessionari devono avere in sede di esame comparativo della domanda, tenendo conto delle esperienze maturate e della gestione specifica delle concessioni demaniali. La presente proposta di legge, in attesa di una disciplina statale in materia, intende dare risposte agli enti locali e fornire assicurazioni alle imprese balneari, se pur in maniera transitoria, nell'intento di sbloccare una situazione non più sostenibile. Occorre infine rilevare che le norme proposte non disciplinano la procedura di rinnovo, ma prevedono a favore dei concessionari dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative la possibilità di una estensione della durata della concessione in relazione al programma di investimenti attivati per la valorizzazione del bene concesso.

In sostanza, la Regione Marche intende adeguare la durata delle concessioni al parametro già individuato dal legislatore statale con l'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare.

**Art. 1**  
(*Oggetto*)

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio marittimo conferite alle Regioni ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in conformità alle disposizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo e valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti.

**Art. 2**  
(*Funzioni della Regione*)

1. Sono di competenza della Regione le funzioni di:

- a) programmazione, pianificazione ed indirizzo generale;
- b) raccolta, catalogazione dei dati e informazioni sull'uso del demanio marittimo;
- c) formazione del catasto del demanio marittimo.

2. La Regione, in particolare, adotta il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui alla legge regionale 14 luglio 2004, n. 15 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa) e, con le modalità previste nel piano medesimo, effettua la verifica di conformità dei piani comunali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della presente legge.

**Art. 3**  
(*Funzioni dei Comuni*)

1. I Comuni esercitano, in particolare, le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'adozione del piano particolareggiato di spiaggia redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nel piano di cui all'articolo 2, comma 2;
- b) il rilascio, il rinnovo, la modificazione e la revoca delle concessioni dei beni del demanio marittimo, già delegate ai sensi dell'arti-

colo 31 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa);

- c) il rilascio, la modifica, il rinnovo e la revoca delle concessioni e dei nulla-osta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime e la definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;
- d) il rilascio, la modifica, il rinnovo, la decadenza o la revoca di autorizzazioni sull'arenile.

2. I Comuni curano, altresì, l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza e comunicano i dati alla Regione.

#### **Art. 4**

*(Disciplina concessioni demaniali)*

1. Ai sensi dell'articolo 03, comma 4 bis, del d.l. 400/1993, i Comuni, su richiesta del concessionario, possono estendere la durata della concessione fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere realizzate e da realizzare, in conformità al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo vigente.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite l'ANCI - Marche e le associazioni di categoria e sulla base dell'intesa Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sono stabiliti i criteri per il rilascio delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, nonché le modalità per il loro rinnovo.

#### **Art. 5**

*(Norme transitorie)*

1. Nelle more della revisione della normativa vigente in materia di demanio marittimo, la categoria di riferimento per la classificazione delle aree demaniali a finalità turistico-ricreative è da intendersi la B, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera a), numero 2) del d.l. 400/1993.

2. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 2 continuano ad applicarsi gli indirizzi e i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative, stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2000, n. 2167.